

DELIBERAZIONE 29 DICEMBRE 2022
741/2022/R/EEL

DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ISTANZA DI AMMISSIONE AL REGIME DI REINTEGRAZIONE DELL'IMPIANTO ESSENZIALE SAN FILIPPO DEL MELA 220KV, PER L'ANNO 2023

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1233^a *bis* riunione del 29 dicembre 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto-legge 14/2022);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'atto di indirizzo del Ministro della Transizione ecologica (ora Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, di seguito anche: Ministro) 1 settembre 2022, prot. Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 37645, del 2 settembre 2022 (di seguito: Atto di indirizzo);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione 14 luglio 2020, 269/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 269/2020/R/eel);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 13 settembre 2022, 430/2022/R/eel, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione 430/2022/R/eel);

- la comunicazione di A2A Energiefuture S.p.A. (di seguito anche: A2A Energiefuture), dell'8 aprile 2022, prot. Autorità 15697, di pari data (di seguito: prima comunicazione A2A);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 20 giugno 2022, prot. Autorità 27151, di pari data (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di Terna, del 20 giugno 2022, prot. Autorità 27154, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la comunicazione di A2A Energiefuture, del 30 novembre 2022, prot. Autorità 63181, dell'1 dicembre 2022 (di seguito: seconda comunicazione A2A).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 5bis del decreto-legge 14/2022, con l'Atto di indirizzo, il Ministro ha, tra l'altro:
 - richiesto a Terna di predisporre e avviare il programma di massimizzazione di cui al medesimo articolo;
 - richiesto all'Autorità di definire le modalità di partecipazione al mercato degli impianti inclusi nel programma di massimizzazione (di seguito: impianti interessati), nel rispetto dei vincoli di rete, in modo da massimizzarne l'utilizzo e definendo il regime dei corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti, compresi i costi di gestione e di stoccaggio dei combustibili;
- con la deliberazione 430/2022/R/eel, l'Autorità ha definito, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5bis del decreto-legge 14/2022 e dell'Atto di indirizzo, i criteri per la formulazione delle offerte sul mercato elettrico e per la remunerazione in relazione agli impianti interessati, al fine di contribuire a creare le condizioni per un tempestivo avvio del programma di massimizzazione;
- l'articolo 7 della deliberazione 430/2022/R/eel prevede che Terna pubblichi l'elenco degli impianti interessati e la data di decorrenza dell'applicazione del programma di massimizzazione di cui all'articolo 5bis del decreto-legge 14/2022;
- Terna ha pubblicato l'elenco degli impianti interessati, indicando il giorno 19 settembre 2022 come data di decorrenza dell'applicazione del programma di massimizzazione; detto programma, al quale contribuisce anche l'impianto San Filippo del Mela 220kV di A2A Energiefuture, sarà attuato anche successivamente al 31 dicembre 2022;
- ai fini dell'applicazione delle disposizioni della deliberazione 430/2022/R/eel nel periodo di massimizzazione dell'anno 2022, l'impianto San Filippo del Mela 220kV è classificato tra gli impianti interessati essenziali a regime di reintegrazione, essendo stato ammesso al citato regime, per il menzionato anno, con la deliberazione 269/2020/R/eel;
- la deliberazione 430/2022/R/eel prevede che, nel caso degli impianti interessati essenziali a regime di reintegrazione, si applichi detto regime sia per la formulazione delle offerte sul mercato elettrico sia per la determinazione del costo variabile riconosciuto e del corrispettivo di reintegrazione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la prima comunicazione A2A, A2A Energiefuture ha richiesto a Terna di anticipare le proprie valutazioni circa l'essenzialità della centrale San Filippo del Mela oltre l'anno 2022, al fine di pianificare gli interventi impiantistici necessari e attuare le opportune scelte organizzative;
- con la prima e seconda comunicazione Terna, l'omonima società ha tra l'altro evidenziato che, anche alla luce degli esiti delle aste del mercato della capacità sinora svolte, le condizioni di essenzialità dell'impianto San Filippo del Mela possano sussistere anche oltre l'anno 2022, non ravvisando elementi tali da modificare gli assetti e le condizioni di esercizio del sistema elettrico siciliano;
- l'elenco degli impianti essenziali *ex* deliberazione 111/06, valido per l'anno 2023, predisposto e pubblicato da Terna, ai sensi del comma 63.1 della deliberazione 111/06 (se non diversamente specificato, gli articoli e i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06), include, tra gli altri, l'impianto San Filippo del Mela 220kV;
- il comma 63.11 prevede che:
 - gli utenti del dispacciamento titolari di impianti essenziali possano richiedere, per il periodo di validità dell'elenco di cui al comma 63.1, l'ammissione al regime di reintegrazione dei costi disciplinato dall'articolo 65;
 - la richiesta dell'utente del dispacciamento si consideri accolta, salvo necessità di acquisire ulteriori documenti e informazioni, qualora il provvedimento di diniego non venga comunicato all'utente entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta;
- agli impianti essenziali in regime di reintegrazione dei costi è applicato un corrispettivo, determinato dall'Autorità, pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto considerato e i ricavi dallo stesso conseguiti dal momento dell'inserimento nell'elenco degli impianti essenziali al termine di validità dell'elenco medesimo;
- con la seconda comunicazione A2A, A2A Energiefuture ha avanzato richiesta di ammissione al regime di reintegrazione dell'impianto San Filippo del Mela 220kV, per l'anno 2023; nella medesima comunicazione, A2A Energiefuture:
 - ha evidenziato che l'impianto necessita di interventi per il prolungamento della vita utile e per il miglioramento della relativa disponibilità (di seguito: interventi);
 - ha previsto che, ai fini della determinazione del costo per ammortamento e remunerazione del capitale degli interventi, sia applicato un periodo di ammortamento corrispondente al lasso temporale compreso tra l'inizio dell'ammortamento e il giorno 31 dicembre 2023;
- sulla base delle informazioni e dei dati ricevuti, è stato possibile valutare positivamente l'ipotesi di procedere ad accogliere, nei limiti esplicitati nel prosieguo, l'istanza di ammissione al regime di reintegrazione relativa all'impianto San Filippo del Mela 220kV, in ragione del maggior beneficio atteso per i consumatori nel prevedere che il suddetto impianto sia assoggettato al predetto regime per l'anno 2023 piuttosto che stabilire che, pur rimanendo incluso nell'elenco degli impianti

interessati di cui alla deliberazione 430/2022/R/eel, sia espunto dall'elenco degli impianti essenziali *ex* deliberazione 111/06.

RITENUTO OPPORTUNO:

- rispetto all'impianto San Filippo del Mela 220kV, accogliere l'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi per l'anno 2023 avanzata da A2A Energiefuture con la comunicazione A2A, precisando che:
 - con riferimento a ciascun cespite che, contestualmente, sia rilevante per la determinazione del corrispettivo di reintegrazione e sia incluso nel novero degli interventi, è applicato un periodo di ammortamento, ai fini della quantificazione della quota di ammortamento e della remunerazione calcolate sulla base della formula di cui al comma 65.15, pari al lasso temporale compreso tra l'inizio dell'ammortamento e il 31 dicembre 2023, nel caso in cui l'applicazione dell'articolo 65 preveda che il periodo di ammortamento termini successivamente;
 - fatto salvo quanto previsto al precedente alinea rispetto ai cespiti inclusi nel novero degli interventi, si applicano integralmente le disposizioni sulla determinazione della quota di ammortamento e della remunerazione del capitale investito riconosciuto di cui all'articolo 65 e il numero di anni complessivi del periodo di ammortamento delle immobilizzazioni incluse nel capitale investito dovrà essere non inferiore al maggiore fra il corrispondente numero applicato per la redazione del bilancio di esercizio ai fini civilistici e il numero di anni di durata complessiva del normale ciclo di vita utile dell'immobilizzazione medesima, fatti salvi eventuali scostamenti dal criterio appena enunciato supportati da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili;
 - in sede di riconoscimento del corrispettivo di reintegrazione, saranno ammessi soltanto costi fissi coerenti con il principio di efficienza e strettamente necessari al normale esercizio dell'impianto considerato;
 - qualora, a seguito di provvedimenti futuri, l'impianto San Filippo del Mela 220kV risulti assoggettato al regime di reintegrazione anche oltre l'anno 2023, l'eventuale corrispettivo di reintegrazione per il periodo di essenzialità successivo all'anno 2023 sia determinato applicando quanto stabilito dalla deliberazione 111/06 in questo caso per i cespiti relativi agli interventi, essendo già stati ammortizzati ai fini del regime di reintegrazione;
 - nel caso in cui l'impianto San Filippo del Mela 220kV non risulti assoggettato al regime di reintegrazione anche oltre l'anno 2023, si applichi ai cespiti relativi agli interventi quanto previsto dalla deliberazione 111/06 per questa fattispecie

DELIBERA

1. di accogliere, per le ragioni e nei termini esplicitati in premessa, l'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi, per l'anno 2023, avanzata da A2A

Energiefuture S.p.A., con la comunicazione A2A, per l'impianto San Filippo del Mela 220kV;

2. di trasmettere la presente deliberazione al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, a Terna S.p.A. e ad A2A Energiefuture S.p.A.;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

29 dicembre 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini